

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Ivrea

p.c. Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri Comunali

Giunta Comunale

Ivrea li 16.07.2013

OGGETTO: Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2013

Con riferimento alla Delibera in oggetto, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono l'annullamento in autotutela del provvedimento deliberato in quanto gli argomenti trattati paiono essere di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta.

Le motivazioni che ci inducono a formulare la richiesta vengono meglio esplicitate di seguito:

la Premessa della Delibera evidenzia la necessità di insediare gli Uffici Giudiziari in locali, già individuati dal Consiglio Comunale, all'interno dell'area ex-Montefibre che, in base alle vigenti prescrizioni urbanistiche, sarebbero destinati ad ospitare attività di tipo produttivo, non comprendenti quelle giudiziarie, che sono annoverabili tra le destinazioni terziarie/direzionali.

Per dare seguito al trasferimento degli Uffici Giudiziari, è stata pertanto adottata dal Consiglio Comunale, con Delibera n. 75 del 23 ottobre 2012, la Variante n. 2 al PP3 che, modificando le destinazioni urbanistiche, consente il trasferimento degli Uffici Giudiziari.

La Variante oltre al cambio di *destinazione urbanistica* prevede la "*revisione dell'allocazione*" degli spazi a parcheggio (anche con la *previsione* di un'area recintata ad uso riservato agli Uffici Giudiziari), la "*rimodulazione*" del mix funzionale con la *revisione* della Tabella 3.2 – Assetto Urbanistico del PP3, il "*ridisegno*" della collocazione spaziale di alcune aree a parcheggio pubblico con *revisione* delle Tavole 3.4 e 4.1, inoltre "*con la variante si introduce una modifica anche agli articoli della Convenzione Urbanistica sottoscritta con il soggetto attuatore del PP3*"

Nella Delibera si elencano i seguenti, ulteriori, accadimenti:

- 1 - approvazione del PP3 e contestuale Variante n. 2 al PRGC vigente con Delibera della Giunta Regionale n° 13-11923 del 8. 03. 2004;
- 2 - Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 2005 che approva la Variante n°1 del PP3;
- 3 – adozione della Variante n. 2, in esame da parte del Consiglio Comunale con Delibera n° 75 del 23 ottobre 2012;
- 4 – che è pervenuta, nei termini di legge, un'osservazione all'adozione della Variante di cui al punto 3 che la Giunta Comunale ha ritenuto di non accogliere;
- 5- che l'articolo 5 del D.L. n° 70 del 13 Maggio 2011 ha disposto che i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, siano approvati dalla Giunta Comunale;

- 6- che è stato richiesto “*supporto giuridico interpretativo in merito alla corretta applicazione della novella, con particolare riferimento alla Variante Urbanistica in esame, che incide significativamente anche sui rapporti convenzionali con il soggetto attuatore, al fine di delinearne il corretto iter amministrativo di adozione a approvazione della Variante*”;
- 7- che l’iter individuato prevede che alla fase di adozione rimessa al Consiglio Comunale segua l’approvazione della Giunta Comunale;
- 8- che in data 25 Marzo 2013 è stata modificata la Legge Regionale n° 56/77 nella quale viene recepita l’indicazione del legislatore nazionale in merito alla competenza della Giunta Comunale per l’approvazione dei piani attuativi;
- 9- che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area Tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18. 08. 2000;

Da quanto richiamato in premessa si ritiene che la Variante al PP3 riguardi aspetti sostanziali meritevoli di esame in sede di Consiglio Comunale, anche perché le modifiche sembrerebbero configurare una contestuale variante al P.R.G.C. vigente.

Si evidenzia in particolare che, come indicato all'art. 40.10 delle N.T.A. dello stesso P.R.G., lo strumento urbanistico generale nell'ambito ATS1 (PP3) ha “*riportato un assetto di dettaglio coerente con gli elaborati prescrittivi e programmatici del relativo Piano Particolareggiato*”, previgente che, come tali, sono divenute prescrizioni di P.R.G. e non solo di PP3.

La modifica spaziale, soprattutto per quanto concerne gli standards a parcheggi, nel PP3 sono espressamente indicati come vincolativi, sia per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la loro variazione pertanto sembra configurarsi come variante di P.R.G.

La zona ATS1, al momento di adozione del P.R.G. 2000 era un ambito a pianificazione esecutiva già definito e, per questo, a differenza di altri ambiti di trasformazione, le aree destinate a viabilità e parcheggi sono chiaramente individuate in cartografia.

I parcheggi pubblici hanno un'apposita dicitura in legenda “PP”, che non li fa rientrare nelle destinazioni tradizionali degli ambiti di trasformazione (ACE,VE,VS), ma li annovera esplicitamente tra le dotazioni a “*verde, servizi e attrezzature a livello comunale*”, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77

La modifica di tali dotazioni, sia spaziale, sia parametrica sembrerebbe pertanto variazione di P.R.G.

Alcune variazioni tra l'altro sono liquidate come “correzione di errori materiali”. E' possibile che ci siano voluti 11 anni affinché gli uffici preposti rilevassero quelli che ora sono propinati come “evidenti” errori materiali? Tali supposti “errori” a suo tempo sono stati avvallati anche dai preposti uffici regionali; siamo certi che si tratti proprio di errori e non di scelte ponderate di cui oggi si cerca di variare l'interpretazione?

Qualora la variante di PP3 si configurasse come contestuale variante di P.R.G. verrebbe confutato quanto richiamato ai punti 5 e 8 dell’elenco degli accadimenti.

Infatti, con riferimento a quanto richiamato al punto 5, l’art. 5 del D.L. n°70 del 13 Maggio 2011, comma 13b recita: **i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale.**

Anche quanto richiamato al punto 8 è parziale, infatti, la L.R. 56/77 modificata il 25 Marzo 2013 all'art 52 comma 11 recita: **nel caso in cui il Piano Particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente, le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del Consiglio Comunale.**

Da quanto sopra richiamato traspare che, nel caso in esame, la Giunta Comunale non avrebbe titolo per esprimersi sulla Variante n. 2.

Permane inoltre equivoca la procedura seguita, si è adottata la Variante di Consiglio e poi, in corso d'opera si sono chiesti pareri legali (perché non prima) e si è espropriato il Consiglio della possibilità di esprimersi sull'accoglienza o meno delle osservazioni pervenute.

Non è altresì comprensibile quanto riportato ai punti 6 e 7, tra loro conseguenti, dell'elenco sopra richiamato. L'anomala procedura adottata non trova alcun riscontro sotto l'aspetto procedurale, dal momento che confonde le competenze dei due organismi, competenze definite in specifici pronunciamenti del Consiglio di Stato.

Al di là degli aspetti formali è inoltre poco comprensibile l'atteggiamento assunto dalla Giunta, che sembra voler estromettere il Consiglio Comunale da importanti valutazioni e conseguenti contributi decisionali. In antitesi con quanto declamato in campagna elettorale, la scelta tende evidentemente a omettere il momento partecipativo a livello Consigliare.

Sicuramente censurabile la scarsa leggibilità complessiva degli elaborati afferenti il PP3 che non sono certamente esempi da manuale di trasparenza e leggibilità.

A titolo esemplificativo si cita qualche esempio:

l'escamotage adottato sulla tav. 3.2 per celare il fatto che dei parcheggi, previsti ad uso pubblico, siano in realtà stati modificati ad uso privato. E' stata mantenuta invariata la dicitura "PP", in modo che ad un lettore poco attento non appaia nessuna modifica ma, in legenda si è variato il significato da Parcheggio Pubblico a Parcheggio Pertinenziale (privato). Sul P.R.G. la stessa area, sempre individuata con "PP", risulta a tutt'oggi Parcheggio Pubblico.

I prossimità del Bennet, ci sono aree conteggiate come parcheggio che risultano già edificate e su cui insistono delle scale mobili.

In relazione si adduce che per motivi di sicurezza del Tribunale delle aree previste a Parcheggio Pubblico sono state trasformate in aree a Parcheggio Pertinenziale, per consentire di recintarle.

Peccato che le aree in questione siano recintate da anni, in assenza del Tribunale ed in parte acquistate a valore di mercato da società partecipate del Comune. Oppure, già anni addietro, qualcuno disponeva di informazioni che lasciassero supporre l'inserimento del Tribunale nel sito e ha operato di conseguenza?

In forza di quanto fin qui esposto risultano evidenti e fondate ragioni per la richiesta di annullamento della delibera di Giunta.

Invitiamo il Presidente del Consiglio Comunale a rendersi parte attiva per affermare e far rispettare le prerogative del Consiglio che presiede.

Segnaliamo altresì che l'evoluzione normativa richiamata in Delibera potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla pianificazione urbanistica eporediese.

Il P.R.G. assoggetta zone ampie del territorio comunale a pianificazione esecutiva, dando linee guida estremamente succinte e demandando le valutazioni alla fase attuativa. Con la linea scelta

dalla Giunta, il Consiglio da ora in poi verrebbe estromesso da valutazioni di tipo urbanistico che potrebbero avere pesanti implicazioni sull'assetto cittadino. Quanto sopra meriterebbe un'attenta riflessione e all'occorrenza delle opportune correzioni a livello di strumento urbanistico generale.

I Consiglieri

Pierre BLASOTTA

Francesco COMOTTO

Alberto TOGNOLI